



arpav

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI
LAVA-NOLO DI INDUMENTI E
BIANCHERIA PIANA DA
LABORATORIO, A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE**

Art. 1	Oggetto del contratto	pag.	3
Art. 2	Durata del servizio	pag.	4
Art. 3	Descrizione del servizio e Criteri Ambientali Minimi	pag.	4
3.1	Caratteristiche degli indumenti e dei tessuti	pag.	4
3.2	Fornitura iniziale	pag.	4
3.3	Personalizzazione degli indumenti per garantire il loro utilizzo esclusivo allo specifico utente attraverso codice a barre e/o microchip	pag.	5
3.4	Confezionamento indumenti	pag.	5
3.5	Lavaggio, igienizzazione, asciugatura e stiratura industriale degli indumenti e biancheria piana	pag.	5
3.6	Servizio di riparazione e manutenzione degli indumenti	pag.	6
3.7	Sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso	pag.	7
3.8	Piegatura ed imballaggio degli indumenti e biancheria piana in sacchetti di polietilene	pag.	7
3.9	Automezzi	pag.	7
3.10	Rintracciabilità degli indumenti e sistema informativo di gestione	pag.	7
3.11	Sistema di gestione ambientale	pag.	8
Art. 4	Articoli persi e/o danneggiati da personale dell'Agenzia	pag.	8
Art. 5	Ritiro, trasporto e riconsegna	pag.	8
Art. 6	Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di Valutazione rischi da Interferenza	pag.	9
Art. 7	Responsabile del servizio	pag.	10
Art. 8	Documento di trasporto e contabilità	pag.	10
Art. 9	Inadempimenti e penali	pag.	11
Art. 10	Trattamento dei dati personali	pag.	12
Art. 11	Obblighi da parte di ARPAV e dell'Aggiudicatario	pag.	13
Art. 12	Responsabilità del fornitore	pag.	14
Art. 13	Revisione prezzi	pag.	14
Art. 14	Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	pag.	15
Art. 15	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	pag.	15
Art. 16	Fatturazione e pagamenti	pag.	16
Art. 17	Garanzia definitiva	pag.	17
Art. 18	Contratto	pag.	17
Art. 19	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	pag.	17
Art. 20	Cause di forza maggiore	pag.	18
Art. 21	Risoluzione del contratto	pag.	18
Art. 22	Clausola risolutiva espressa	pag.	18
Art. 23	Sopravvenuta attivazione convenzione	pag.	19
Art. 24	Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	pag.	19
Art. 25	Foro competente	pag.	19
Art. 26	Disposizioni finali	pag.	19
	Tabella 1		
	Tabella 2		

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio di "lava-nolo" di indumenti e biancheria piana da laboratorio, a ridotto impatto ambientale (CPV 98310000-9) indispensabile alla funzionalità dell'attività dei Laboratori Arpav comprensivo di:

- fornitura a noleggio di indumenti da lavoro anche ricondizionati (camici, pantaloni, casacche) per il personale tecnico e amministrativo dei laboratori; per ricondizionamento s'intende il processo attraverso il quale il dispositivo utilizzato viene "rimesso a nuovo" così da risultare al pari di un prodotto assolutamente nuovo;
- fornitura a noleggio di biancheria piana confezionata;
- piccoli lavori di sartoria compresi i rammendi;
- fornitura di ogni bene necessario alla corretta ed efficiente gestione del servizio, quali carrelli, sacchi per la raccolta della biancheria sporca e di quella non conforme;
- lavaggio e disinfezione, asciugatura, manutenzione, stiratura, piegatura e confezionamento della biancheria piana e dell'abbigliamento da lavoro;
- disinfezione preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria segnalato come infetto o contaminato;
- sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso;
- ritiro, trasporto e consegna di tutto il materiale (sporco e pulito) presso le sedi dei Laboratori, negli orari e nei luoghi definiti;
- personalizzazione di tutti i capi di vestiario del personale attraverso l'applicazione di etichette termoadesive;
- efficiente sistema di controllo e monitoraggio del servizio erogato, mediante l'utilizzo di sistemi informatici che consentano anche la verifica in tempo reale dello stato e dell'ubicazione dei capi forniti.

Le caratteristiche tecniche minime degli indumenti da lavoro e biancheria piana sono indicate nella Tabella "1" in calce al presente Capitolato.

Il fabbisogno iniziale distinto per singola struttura è indicato nella Tabella di cui all'allegato "2". Le quantità indicate sono da ritenersi previsionali, potendo subire variazioni in aumento o in diminuzione durante il corso di validità del contratto anche per effetto di eventuali modifiche all'organizzazione delle strutture laboratoristiche, per trasferimenti, cessazioni e/o nuove assunzioni di personale, nel limite massimo del 15% del valore complessivo del contratto. In tal caso saranno applicati i prezzi unitari proposti in sede di offerta.

Attualmente il numero dei dipendenti è il seguente:

Struttura	Numero dipendenti
Belluno	2
Padova	15
Rovigo	5
Treviso	32
Venezia Mestre	58
Verona	32
Vicenza	4

Relativamente agli indumenti, i servizi di cui al successivo articolo 3.5 e 3.8 avranno cadenza settimanale.

La dotazione standard massima di vestiario è composta:

- per ciascun addetto con ruolo tecnico, da n. 4 camici, n. 4 pantaloni e n. 3 casacche;
 - per ciascun addetto con ruolo amministrativo, da n. 3 camici, n. 3 pantaloni e n. 3 casacche
- e comporterà di norma un lavaggio settimanale per dipendente, di almeno due capi.

La biancheria piana sarà oggetto di un unico lavaggio mensile di tutta la dotazione, come indicato al successivo art. 5

Art. 2 - Durata del servizio

Il servizio in oggetto avrà una durata di tre anni, con decorrenza presunta dal 01/05/2023 e comunque dalla data indicata nel contratto, con opzione di proroga tecnica di 180 giorni nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 3 - Descrizione del servizio e Criteri Ambientali Minimi

Il servizio prestato dovrà essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui ai seguenti decreti:

- DM 9 dicembre 2020 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria".
- DM 30 giugno 2021 "Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

3.1 Caratteristiche degli indumenti e dei tessuti

Le caratteristiche degli indumenti da lavoro e della biancheria piana richiesti a noleggio, sono descritte nella Tabella 1 in calce al presente Capitolato. I capi forniti devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei suddetti Criteri Ambientali Minimi, che si dettagliano di seguito.

• Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKOTEX® o equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando;
- le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso;
- le ulteriori sostanze indicate nella tabella di cui al punto C a) 1 del DM 30 giugno 2021.

I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH).

• Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.lgs. 50/2016, devono avere le caratteristiche prestazionali indicate nella tabella riportata al punto C, a), 2 del DM 30 giugno 2021.

• Riutilizzabilità

Gli indumenti da lavoro e la biancheria piana sono progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile. Le etichette di identificazione devono poter essere facilmente eliminabili, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile.

3.2 Fornitura iniziale

L'aggiudicatario, dovrà fornire presso ciascuna sede indicata nell'art. 5, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, un campione per taglia di ciascuna tipologia di indumento di cui alla Tabella 1.

ARPAV, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei campioni, provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli indumenti, suddivisi per taglia, che dovranno essere forniti contestualmente alla data di decorrenza del contratto, tenuto conto che il numero di dipendenti

indicato può subire variazioni, nei limiti di quanto indicato nell'articolo 1.2 del presente capitolato.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli eventuali adattamenti degli indumenti alle caratteristiche fisiche del personale (accorciamento, restringimento), anche in corso di esecuzione del contratto. L'eventuale adeguamento e/o modifica della foggia delle divise da assegnare al personale dovrà essere effettuato, previa misurazione in loco da parte di un incaricato della ditta, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a mezzo email, del DEC o suo incaricato.

Indumenti da lavoro e biancheria piana non conformi alle caratteristiche tecniche minime di cui alla Tabella "1" in calce al Capitolato, dovranno essere sostituiti entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione del DEC, a mezzo email.

3.3 Personalizzazione degli indumenti per garantire il loro utilizzo esclusivo allo specifico utente attraverso codice a barre e microchip

Ciascun indumento deve essere dotato di numero identificativo (in chiaro e in codice a barre) e di dispositivo RFID che ne permetta la tracciabilità (con tecnologia preferibilmente UHF che consenta letture "in situ" – presso i locali della Stazione Appaltante - all'atto del ritiro dello sporco e della consegna del pulito). Tale sistema di identificazione dovrà garantire la sua leggibilità e quindi essere compatibile con il tipo di lavaggio adottato.

Su tutti i capi di vestiario dovranno essere posti contrassegni identificativi del dipendente. Tali contrassegni dovranno essere ripristinati a spese dell'aggiudicatario in caso di danneggiamento o illeggibilità.

3.4 Confezionamento indumenti

I capi devono essere confezionati accuratamente in ogni loro dettaglio, gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati ed eliminati gli eventuali fili residui; all'interno dei capi deve essere posta una etichetta con le indicazioni di taglia, composizione dei tessuti utilizzati, indicazioni di manutenzione, data di immatricolazione del capo, codice identificativo (in chiaro e a barre).

L'abbigliamento da lavoro (camicie, pantaloni, casacche) dovrà essere personalizzato attraverso l'applicazione di etichette termoadesive bianche con la scritta nera delle seguenti dimensioni:

larghezza da 2,5 a 3,5 cm

lunghezza da 6,5 a 7,5 cm

applicate sulla parte inferiore del taschino dei camici e delle casacche, riportanti i dati identificativi del destinatario (nome, cognome, qualifica, struttura), in modo da consentire la facile identificazione da parte degli utenti esterni.

Le etichette non dovranno scolorirsi o staccarsi, e riportare la seguente dicitura:

A.R.P.A.V.

Nome Struttura

Nome e Cognome per esteso dell'operatore

Qualifica

In caso di nuova assunzione o cambio qualifica, i capi di vestiario saranno distribuiti dall'appaltatore presso la sede del laboratorio di nuova assegnazione, come da comunicazione del DEC o suo incaricato.

3.5 Lavaggio, igienizzazione, asciugatura e stiratura industriale degli indumenti e biancheria piana

L'aggiudicatario dovrà adottare, in funzione della tipologia della biancheria e del grado di sporco della stessa, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista della pulizia che della buona conservazione dei capi.

Il lavaggio ed il finissaggio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, igienizzati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati.

L'impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il consumo.

Il processo di lavaggio deve in ogni caso garantire la decontaminazione dei capi, l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia e ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni e l'eliminazione degli odori.

Il processo di lavaggio e igienizzazione dovrà garantire:

- una condizione chimica neutra;

- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie e irritazioni;
- l'assenza di residui a secco;
- l'eliminazione degli odori

Dovrà inoltre essere garantito un sistema di gestione del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) di cui al DM 9 dicembre 2020, conforme alla norma UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistemi, al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento, garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'adeguata qualità microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato.

Tutti i trattamenti eseguiti sui capi non dovranno pregiudicare le caratteristiche di traspirazione e le prestazioni fisico-meccaniche.

Alla fine del processo i capi che saranno consegnati a ciascuna struttura dovranno essere perfettamente asciutti, morbidi e confortevoli, disinfettati, privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), privi di strappi, macchie, buchi o di ombre ed incrostazioni, profumati di pulito, perfettamente bianchi, completi degli accessori quali bottoni, fettucce, cerniere, ecc., perfettamente stirati e piegati, consegnati ordinati, confezionati in maneggevoli pacchi, dotati di tagliando di controllo con l'indicazione della tipologia e della quantità del contenuto, onde garantirne ed attestarne la massima igienicità, non lisi, senza strappi e senza vistosi rammendi. I prodotti non devono essere imballati singolarmente e l'imballaggio dovrà essere in mono materiale, riciclabile e/o riciclato.

I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi e, se non in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, così come le sostanze chimiche utilizzate nei "sistemi a più componenti", conformi ai Criteri ambientali minimi di cui al DM 9 dicembre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella GU numero 2 del 4 gennaio 2021.

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Devono essere tassativamente rispettati i limiti previsti nei suddetti Criteri ambientali minimi per quanto riguarda l'uso di:

- sostanze e miscele non ammesse o limitate,
- sostanze biocide
- fragranze e coloranti
- enzimi

I detersivi devono avere dei sistemi di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque tali da evitare che la diluizione o il dosaggio sia condotto in maniera arbitraria dagli utilizzatori, e devono essere efficaci nel dosaggio raccomandato dal produttore.

I detersivi devono inoltre essere idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria pulizia, decontaminazione, morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altri inconvenienti.

L'aggiudicatario dovrà comunicare ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati che dovesse verificarsi durante il corso dell'appalto; in particolare, tali prodotti utilizzati non dovranno dar luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti.

Il processo di stiratura dovrà essere adeguato ai materiali dei capi stessi. Tale processo dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.

3.6 Servizio di riparazione e manutenzione degli indumenti

Ogni singolo indumento è sottoposto a cura dell'aggiudicatario al controllo per effettuazione di piccoli lavori di sartoria, intendendosi l'insieme degli interventi volti a mantenere decorosi ed efficienti gli indumenti, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: piccoli rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere, ecc. Tutti gli

interventi di riparazione e piccoli lavori di sartoria sono a carico dell'aggiudicatario che vi dovrà provvedere a proprie spese senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'appaltante.

Ogni intervento di riparazione sugli indumenti deve essere eseguito dall'aggiudicatario entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ritiro, su segnalazione del DEC o suo incaricato, utilizzando materiali appositi che mantengano inalterate le prestazioni del capo.

Successivamente agli interventi di riparazione, l'aggiudicatario sottoporrà l'indumento al controllo di conformità. Nel caso in cui i controlli non confermino l'idoneità dell'indumento, questo sarà marchiato come "scartato" e sostituito con un altro identico e conforme.

Il servizio di manutenzione dovrà essere fornito secondo le prescrizioni previste dai CAM "Forniture ed il noleggio dei prodotti tessili" adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30/06/2021 pubblicato nella GU numero 167 del 14/07/2021.

La riparazione dei capi è consentita solo se non contrasta con la funzionalità ed il decoro estetico degli stessi e deve essere effettuata a "regola d'arte" in modo che il rammendo risulti appena visibile.

3.7 Sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso

I capi a noleggio non più idonei all'uso, rotti, vecchi o comunque, non ritenuti decorosi da parte dell'Agenzia devono essere sostituiti, entro 15 gg naturali e consecutivi dalla segnalazione effettuata dal Direttore Esecutore del Contratto o suo incaricato tramite e-mail, con altrettanti indumenti nuovi/ricondizionati conformi all'originale (foggia, materiale, ecc.) a cura e spese dell'impresa aggiudicataria.

Si intendono per indumenti non più idonei all'uso quelli che non presentano più le caratteristiche originarie richieste in termini di conformità normativa e non fossero più riparabili mediante manutenzione.

L'aggiudicatario è comunque garante della gestione degli indumenti noleggiati e ha l'obbligo di consegnare indumenti sempre idonei all'uso e pienamente rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza sul lavoro ed altre prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato.

Solo nel caso di indumenti smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal personale durante l'uso, questi saranno sostituiti e addebitati all'Agenzia, in base al valore residuo rilevabile dall'applicazione della formula di cui al successivo art. 4 "Articoli persi e/o danneggiati da personale dell'Agenzia".

3.8 Piegatura ed imballaggio degli indumenti e biancheria piana in sacchetti di polietilene

Gli indumenti e la biancheria piana lavati e igienizzati dovranno essere consegnati opportunamente piegati ed imballati in sacchetti trasparenti di polietilene, al fine di assicurare il mantenimento della qualità igienica. Ogni sacchetto dovrà riportare all'esterno su apposito documento ben visibile il numero dei capi contenuti e rispettivo nome del dipendente.

3.9 Automezzi

L'aggiudicatario dovrà provvedere con mezzi propri e proprio personale al ritiro e consegna degli indumenti e biancheria piana presso ciascuna sede indicata all'art. 5 del presente Capitolato con frequenza settimanale.

In caso di utilizzo di un singolo veicolo per il trasporto contemporaneo dello sporco e del pulito, la protezione dei capi trasportati deve avvenire mediante una separazione funzionale (ad esempio, divisorio, contenitore ecc...) per evitare contaminazioni.

3.10 Rintracciabilità degli indumenti e sistema informativo di gestione

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di un proprio sistema informativo di rintracciabilità dei capi forniti a noleggio con possibilità di consultazione da parte del DEC. Il sistema prodotto non può comportare oneri aggiuntivi in quanto i costi devono intendersi ricompresi in quelli previsti e posti a base d'asta nella presente gara.

Tutti i capi forniti a noleggio dovranno essere caratterizzati dalla presenza di tag microchip e codice a barre su ogni capo.

Il sistema informativo di rintracciabilità dovrà realizzare i seguenti obiettivi:

- identificazione certa di ogni singolo capo;
- monitoraggio della dotazione iniziale dei capi forniti;

- monitoraggio dei tempi e quantità di ritiro dei singoli capi da sanificare e di riconsegna dei capi puliti.

3.11 Sistema di gestione ambientale

L'aggiudicatario dovrà attuare un sistema di gestione ambientale che dimostri di arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009) sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1 di cui al DM del MATTM 9 dicembre 2020, pubblicato nella GU numero 2 del 4 gennaio 2021.

Art. 4 - Articoli persi e/o danneggiati da personale dell'Agenzia

Saranno fatturati dall'aggiudicatario al valore teorico residuo, gli indumenti irrimediabilmente danneggiati o smarriti di cui al precedente art. 3.7 comma 4.

Per determinare il valore teorico residuo di un indumento, l'aggiudicatario dovrà dichiarare nell'offerta economica il valore a nuovo o ricondizionato dello stesso a cui verrà applicato un deprezzamento percentuale proporzionale ai mesi di utilizzo. Per il decremento mensile del valore del capo nell'ambito del contratto di 36 mesi, la percentuale di decremento da applicare è di $1/36 = 2,78\%$.

Per il calcolo dei mesi di utilizzo, su ogni etichetta apposta sugli indumenti deve essere indicata la data (mese e anno) di consegna e messa in uso del capo; qualora l'informazione non sia leggibile dovrà essere fornita legenda per consentire la decodifica.

Art. 5 - Ritiro, trasporto e riconsegna

L'aggiudicatario curerà, con oneri di personale, di carrelli e di automezzi a proprio carico il ritiro, il trasporto, la riconsegna degli indumenti e della biancheria piana, comprese tutte le operazioni di carico e scarico e conteggio degli stessi presso le sottoindicate strutture:

SERVIZI LABORATORI	SEDI OPERATIVE
Dipartimento Laboratori sede di Treviso	Via Santa Barbara n.5/A - 31100 Treviso
Dipartimento Laboratori sede di Venezia	Via Lissa n. 6 - 30171 Mestre/Venezia
Dipartimento Laboratori sede di Verona	Via Dominutti n. 8 - 37135 Verona

Il ritiro e la riconsegna degli indumenti da parte dell'aggiudicatario dovrà essere effettuato una volta alla settimana negli orari di apertura delle strutture, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.30, secondo modalità, tempistiche ed orari concordati con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, nel rispetto delle esigenze dei singoli laboratori.

Per quanto riguarda la biancheria piana dovranno essere effettuati un unico ritiro ed un'unica riconsegna al mese: ogni primo passaggio del mese presso ciascuna sede dovrà essere consegnata tutta la dotazione pulita; ogni secondo passaggio del mese dovrà essere ritirata tutta la dotazione sporca. Resta inteso che nel caso in cui una delle giornate programmate per il ritiro coincida con una festività, verrà considerato valido per il ritiro il giorno successivo.

Per il materiale sporco consegnato ARPAV predisporrà un DDT riepilogativo dei capi consegnati (descrizione e quantità) che dovrà essere controfirmato per ricevuta da chi effettua il ritiro.

Dovrà essere garantita la continuità del servizio per tutta la durata contrattuale.

Eventuali variazioni delle tempistiche di ritiro potranno essere concordate tra le parti previa comunicazione scritta ed approvazione formale.

Qualora si rendesse necessario l'incremento delle dotazioni per variazioni del numero dei dipendenti, i capi nuovi/ricondizionati dovranno essere forniti entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta di ordine alla ditta effettuata da ARPAV a mezzo e-mail. Il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, mettere a disposizione delle strutture ARPAV idonei sacchi/contenitori per introdurre la biancheria sporca in numero sufficiente e con caratteristiche tali da consentire un isolamento tra biancheria sporca e ambiente circostante. Dovrà altresì essere fornito almeno un sacco/contenitore per eventuale biancheria infetta.

I capi sporchi verranno inseriti negli appositi sacchi, accuratamente chiusi, a cura del personale dell'Agenzia e verranno fatti confluire presso i punti di raccolta.

I sacchi utilizzati per il ritiro della biancheria sporca, dovranno essere di polietilene a bassa densità, conformi alle normative ed ai CAM vigenti, muniti di laccio di chiusura, differenziati con codice colore in base alla tipologia di articolo e/o lavaggio, di spessore non inferiore ai 0,6 mm in mono materiale, riciclati o riciclabili, e distinguibili dai sacchi utilizzati per la consegna della biancheria pulita. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

Al momento della consegna dei capi puliti, il personale dell'Agenzia addetto verificherà che il numero dei capi consegnati corrisponda a quello indicato nel documento di trasporto, verificherà inoltre che gli stessi siano in buono stato di confezionamento, ben lavati, asciutti, stirati e immuni da difetti. Qualora i capi ritirati non rispondessero alle caratteristiche di cui sopra, saranno rifiutati. L'Agenzia si riserva di verificare la qualità dei capi consegnati, anche durante l'utilizzo degli stessi; pertanto se non rispondente alla conformità stabilita, i capi dovranno essere sostituiti entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta effettuata dal DEC o suo incaricato a mezzo e-mail

L'accettazione della merce consegnata non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rivelati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.

Art. 6 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di Valutazione Rischi da Interferenza.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ivi presenti.

L' Aggiudicatario in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione del servizio/fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia

munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);

k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;

l) imporre al proprio personale il rispetto delle norme anti Covid così come indicato nel DUVRI.

L' Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

a) Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;

b) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;

c) Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;

d) Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;

e) Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno delle stazioni di ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;

f) Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;

g) Dichiarazione dell'Aggiudicatario che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;

h) Dichiarazione dell'Aggiudicatario che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;

i) Dichiarazione dell'Aggiudicatario che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;

j) Altre informazioni che l'Aggiudicatario ritiene utile fornire.

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

Nell'ipotesi che l'Aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nell'All.to "A", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 7 - Responsabile del servizio

L' Aggiudicatario è tenuto ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione dell'appalto. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, lo stesso dovrà provvedere a nominare e comunicare al Direttore dell'esecuzione contrattuale, il nominativo di un proprio rappresentante preposto alla direzione del servizio.

Il predetto Responsabile dovrà essere rintracciabile tutti i giorni in cui il servizio viene svolto, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 al recapito telefonico fornito.

Art. 8 - Documento di trasporto e contabilità

Tutti i capi forniti e riconsegnati alle strutture dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto, in duplice copia, dal quale risulti:

- l'indicazione del laboratorio a cui il materiale viene consegnato;

- il tipo ed il numero di capi ritirati e consegnati;
- eventuali altre annotazioni.

Il documento dovrà essere controfirmato dal DEC o suo incaricato, in segno di accettazione, il quale tratterrà una copia dello stesso. Tale documentazione sarà considerata unico documento valido per la contabilizzazione del servizio che sarà effettuata sulla base dei movimenti dei capi ritirati/consegnati.

La contabilità dei capi ritirati/consegnati dovrà risultare da nota tenuta a cura dell'Aggiudicatario e controfirmata dal DEC o suo incaricato che ne attesti la regolarità.

Art. 9 - Inadempimenti e penali

L'inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:

Prestazione	Inadempimento	Penale per inadempimento
Fornitura iniziale di cui all'art. 3.2	<p>Mancato rispetto del termine di consegna dei campioni e della fornitura iniziale</p> <p>Mancato rispetto del termine previsto per la sostituzione di indumenti e biancheria piana non conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla Tabella "1"</p> <p>Mancato rispetto del termine previsto per l'eventuale adeguamento e/o modifica della foggia delle divise da assegnare al personale.</p>	0,7% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per la prestazione
Servizio di riparazione e manutenzione di cui all'art. 3.6	Mancato rispetto del termine previsto	0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la prestazione
Sostituzione degli indumenti non più idonei all'uso di cui all'art. 3.7	Mancato rispetto del termine previsto	0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la prestazione
Ritiro e riconsegna dei capi sporchi e di quelli puliti di cui all'art. 5, co. 2 e 3	Mancato rispetto del termine di ritiro e riconsegna dei capi concordato con il DEC	1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la prestazione
Incremento delle dotazioni per variazioni del numero dei dipendenti di cui all'art. 5, co. 7	Mancato rispetto dei tempi di consegna di nuove dotazioni	0.5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la prestazione

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi del MEPA.

ARPAV contesterà a mezzo PEC all'Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. L'Aggiudicatario, entro 15 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile

giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

10.1 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

10.2 DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

10.3. Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati personali

Dal momento che l'esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento di dati personali per conto di ARPAV, l'Aggiudicatario è nominato Responsabile esterno del trattamento, ex art. 28 GDPR e, allo scopo, s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina.

10.4. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all' Aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

10.5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

10. 6 Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - **Dati anagrafici e di contatto**, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento. - **Dati giudiziari** sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016).

10.7 Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

10.8 Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

10.9 Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

10.10 Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla mail dl@arpa.veneto.it o alla PEC drl@pec.arpav.it del Dipartimento Regionale Laboratori.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10.11 Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

10.12 Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

10.13 Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

10.14 Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Art. 11 - Obblighi da parte di ARPAV e dell'Aggiudicatario

Per le attività oggetto del presente appalto, ARPAV si impegna a:

- comunicare l'elenco degli indumenti, suddivisi per taglia, che dovranno essere forniti contestualmente alla data di decorrenza del contratto, tenuto conto che il numero di dipendenti indicato può subire variazioni, nei limiti di quanto indicato nell'articolo 1.2 del presente capitolato
- mettere a disposizione dell'Aggiudicatario la lista del personale suddivisa per profilo professionale contrattuale e sede;
- comunicare all' Aggiudicatario i nominativi degli incaricati del DEC;

- comunicare all' Aggiudicatario eventuali variazioni/integrazioni delle sedi laboratoristiche e dei nominativi del personale di nuova assunzione suddivisi per profili professionali contrattuali.;

- fornire l'informativa dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e le procedure di accesso alle singole sedi.

L' Aggiudicatario assumerà i seguenti oneri e obblighi:

- a) di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010;
- b) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- c) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- d) nominare un proprio dipendente/referente, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con l'Agenzia appaltante.

Art. 12 - Responsabilità del fornitore

L'Aggiudicatario garantisce il servizio da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore ed è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo contrattuale.

Inoltre è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Ente in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a suo carico e del personale da esso dipendente.

L'Aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Agenzia o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto in dipendenza di omissioni, incuria, negligenza o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sollevando pertanto l'Agenzia da qualsiasi eventuale responsabilità.

L'Aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, assicurativa, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L' Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'attività prestata dall' Aggiudicatario, al fine di evitare l'interruzione del servizio assimilato a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'Agenzia, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi l' Aggiudicatario non potrà pertanto sospendere l'attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di servizio, che sarà concordato con i referenti di laboratorio. A tal fine l'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto a ciascuna sede la data di inizio di sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso.

L' Aggiudicatario dovrà assicurare un'idonea scorta presso la propria struttura, comprensiva di tutte le tipologie dei capi e della biancheria in uso, pari almeno al 5% del fabbisogno dichiarato, in modo da garantire, su richiesta, la fornitura, entro e non oltre 48 ore, di abbigliamento anonimo (non etichettato) nei casi di imbrattamento o particolari emergenze.

Art. 13 - Revisione prezzi

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del valore complessivo del contratto in misura non inferiore al dieci per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo mediante presentazione di idonea documentazione atta a comprovare tanto le circostanze eccezionali sopravvenute quanto l'ammontare dello scostamento dei costi fra quelli offerti in sede di gara e quelli intervenuti. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il dieci per cento.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi/forniture contabilizzati nel primo anno contrattuale. Le compensazioni di cui al presente articolo sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Il Responsabile Unico del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di forniture/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat per quanto concerne i costi di gestione (FOI) e del prezzo pubblicato da ARERA per quanto concerne le forniture di utenze (gas ed energia elettrica).

A partire dalla seconda annualità contrattuale, in caso di variazioni in negativo dei suddetti indici nell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, ARPAV potrà adeguare il corrispettivo contrattuale per una percentuale corrispondente alla variazione percentuale riscontrata, tenuto conto della soglia del 10 per cento.

Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario quanto dell'ARPAV e/o di terzi.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

A tal fine, l'Aggiudicatario dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta, la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicatario possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo pec, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. A tal fine, ARPAV contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova.

L' Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all' Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Aggiudicatario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 16 - Fatturazione e pagamenti

L'Aggiudicatario procederà, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, ad emettere apposite fatture mensili per il servizio reso.

Le fatture dovranno essere intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova - CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al **codice IPA UF67GD** dell'Agenzia presso la UO Risorse Finanziarie e Patrimoniali.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.) le fatture dovranno riportare:

- il/i documento/i di trasporto (DDT);
- la quantità e descrizione dei beni, relativi prezzi unitari e sede di consegna;
- valore residuo di eventuali capi sostituiti di cui al precedente art. 3.7 comma 4;
- il codice **CIG n. 9432857FD5**;
- le coordinate bancarie/postali del conto indicato all'Amministrazione, dedicato alle commesse pubbliche.

Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere a seguito dell'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l'acquisizione del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni riscontrate ed attestate dal RUP, regolarmente eseguite.

L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

L' Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Aggiudicatario nei confronti dell'ARPAV a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPAV di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ARPAV contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 17 - Garanzia definitiva

A garanzia del tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali l' Aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAV, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell' Aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura di un terzo dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell' Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento (quietanza di pagamento della fattura/e, certificato di regolare esecuzione, ecc...), in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

ARPAV ha diritto di valersi della cauzione in caso di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Contratto

Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A. La stipula sarà soggetta ad imposta di bollo pari ad Euro 16,00= a carico dell'Aggiudicatario, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013.

Art. 19 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il presente contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:

- a) revisione prezzi di cui al precedente art. 13;
- b) estensione e/o riduzione delle attività oggetto del servizio fino a un massimo del 15% dell'importo contrattuale. Le prestazioni eventualmente oggetto di variazioni obbligheranno, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario, a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
- c) opzione di proroga tecnica.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall' Aggiudicatario se non sia stata approvata da ARPAV.

Art. 20 - Cause di forza maggiore

L' Aggiudicatario non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo, e di cui al comma 2, lettere a) e b);
- c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto.

ARPAV risolve il presente contratto qualora:

- a) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- c) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

La risoluzione nei casi sopra citati comporta per l'Aggiudicatario soltanto il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c, che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 10% dell'importo contrattuale;
- b) applicazione di penali di cui al precedente art. 9, per un periodo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi;
- c) mancata osservanza del Codice di Comportamento dell'ARPAV.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 - Sopravvenuta attivazione Convenzione

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello Regionale o da Consip Spa inerente la fornitura/servizio oggetto del presente appalto, con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012 le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Aggiudicatario possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L. 488/99.

Art. 24 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

(eventuale) In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 25 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al **BANDO MEPA "Servizi - categoria merceologica Servizi di lavanderia (CPV 98310000 - 9)"**, e ai suoi allegati (Capitolato tecnico, Condizioni generali di contratto, Regole del Sistema di e-procurement, Patto di Integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in materia di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

TABELLA "1" - Caratteristiche degli indumenti da lavoro e biancheria piana

<i>Tipologia</i>	<i>Caratteristiche</i>
INDUMENTI DA LAVORO	
Camici bianchi cotone	Abbottonatura uomo/donna 100% cotone, grammatura $\geq 210 \pm 5\%$ g/mq doppio petto 2 tasche 1 taschino in alto a sinistra martingala posteriore manica lunga con elastico
Camici bianchi tessuto misto	Abbottonatura uomo/donna 65% poliestere 35% cotone, grammatura $\geq 210 \pm 5\%$ g/mq petto unico 2 tasche 1 taschino in alto a sinistra manica lunga con elastico bottoni coperti
Pantaloni bianchi	Unisex 100% cotone, grammatura $\geq 210 \pm 5\%$ g/mq allacciatura chiusa elastico in vita 2 tasche
Casacche bianche	Unisex con abbottonatura centrale 100% cotone, grammatura $\geq 210 \pm 5\%$ g/mq collo a V 2 tasche 1 taschino in alto a sinistra manica corta
BIANCHERIA PIANA	
Teli bianchi	misure a) 90 x 60 cm b) 180 x 120 cm 100% cotone, grammatura $\geq 210 \pm 5\%$ g/mq tessuto liscio o operato, non di spugna

TABELLA "2" – Quantitativi di fornitura iniziale

Rif.	DESCRIZIONE	Sede Venezia numero pezzi	Sede Verona numero pezzi	Sede Treviso numero pezzi	TOTALE
1	Camici bianchi cotone	110	133	80	323
2	Camici bianchi tessuto misto	164	4	32	200
3	Casacche bianche	184	104	83	371
4	Pantaloni bianchi	229	135	101	465
5	Teli cotone 100% (120x180) (colore bianco)	80	40	40	160
6	Teli cotone 100% (60x90) (colore bianco)	80	80	80	240